

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE

(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 22 DEL 24/03/2005)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed allo Statuto dell'ente, reca i principi afferenti l'accertamento e la riscossione di tutte le entrate proprie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello Stato e degli altri Enti pubblici, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nonché di favorire la collaborazione con il cittadino-contribuente.

2. Il regolamento costituisce attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dalla legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono il riferimento per gli altri regolamenti dell'ente, che devono ad esso conformarsi per quanto concerne l'accertamento e la riscossione delle entrate proprie. Eventuali deroghe ai criteri generali recati dal presente regolamento, previste in considerazione dei particolari aspetti connessi alla natura dell'entrata stessa, devono essere espressamente indicate dagli atti che la disciplinano.

4. Le entrate proprie, alle quali si applica il presente regolamento, sono costituite da:

- a) tributi dell'ente, entrate assimilate e relativi accessori;
- b) rendite patrimoniali, entrate assimilate e relativi accessori;
- c) proventi dei servizi pubblici;
- d) corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
- e) canoni di uso;
- f) qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Art. 2

Determinazione della misura dell'entrata

1. La determinazione delle aliquote, delle tariffe e di qualsiasi altra misura delle entrate proprie compete alla Giunta, nel rispetto dei limiti minimi e massimi eventualmente stabiliti dalla legge e dell'ordinamento locale della singola entrata quale risulta dal presente regolamento e da quello che, eventualmente, disciplina appositamente la medesima entrata.

2. La deliberazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile in ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento. Nel caso in cui la deliberazione non sia adottata entro il predetto termine, è applicata la misura già in vigore nell'esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Le determinazioni della misura delle entrate aventi natura tributaria non possono avere effetto retroattivo.

3. Per le entrate proprie aventi natura non tributaria, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi allo svolgimento del servizio od attività correlata alla medesima entrata, la misura di quest'ultima può essere adeguata nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento; l'incremento della misura applicata non ha effetto retroattivo. La rilevanza dell'incremento, non prevedibile al momento dell'adozione della deliberazione annuale di cui al precedente comma, dev'essere adeguatamente comprovata da apposita

relazione del funzionario responsabile dell'entrata individuato attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

4. Nel caso in cui il termine per l'approvazione del bilancio risulti prorogato ad una data successiva all'inizio dell'esercizio di riferimento, le scadenze allo stesso anteriori, stabilite per provvedere al versamento di quanto dovuto dai contribuenti, sono differite alla fine del mese successivo al predetto termine. Ad esclusione di tale fattispecie, l'amministrazione non può prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data dell'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Le tariffe dei servizi pubblici sono determinate in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, secondo i criteri indicati dagli artt. 117 e 201, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. Disposizioni, anche a carattere regolamentare, aventi natura interpretativa in materia di tributi locali, possono essere approvate soltanto in casi eccezionali, adeguatamente motivati in tal senso e in relazione alla ragionevolezza dell'interpretazione adottata.

Art. 3

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Con i regolamenti specifici di ogni singola entrata è disciplinata l'applicazione di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni; l'eventuale determinazione annuale della loro misura è effettuata con le deliberazioni di approvazione delle aliquote, dei prezzi e delle tariffe di cui al precedente articolo.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti o delle deliberazioni di cui al comma 1, prevedano ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, ovvero loro misure più favorevoli per il contribuente, queste ultime sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla medesima disposizione di legge.

3. Le agevolazioni applicabili su istanza dei soggetti beneficiari sono direttamente computate dai medesimi soggetti in sede di autoliquidazione dell'importo dovuto, fatto salvo il potere, da parte degli uffici comunali competenti, di accertare l'eventuale non spettanza dell'agevolazione e di irrogare le conseguenti sanzioni amministrative.

4. Nel caso in cui per la concessione dell'agevolazione, sia necessaria l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa è ammessa dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di legge. Tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti se richiesta successivamente dal Comune, pena l'esclusione dell'agevolazione.

Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate

1. La responsabilità della gestione delle entrate è attribuita al Funzionario Responsabile:

- a) per ogni tributo di competenza del Comune, ad un dipendente designato dal Sindaco reputato idoneo sulla base della categoria ed esperienza professionale acquisite, capacità, attitudini, titolo di studio posseduti, ed in conformità a quanto disposto dal regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- b) per le entrate non tributarie, ai responsabili dei servizi o degli uffici ai quali le medesime entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro idoneo provvedimento;

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni necessarie, in fatto ed in diritto, all'acquisizione dell'entrata, comprese la definizione, ed eventualmente l'implementazione, dell'organizzazione delle attività di verifica, accertamento e riscossione della medesima entrata.

3. Al funzionario responsabile, in particolare, competono i seguenti compiti:

- sottoscrivere le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti, anche di irrogazione delle sanzioni, ed ogni altro atto gestionale che impegni il Comune verso l'esterno;
- esprimere il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti l'entrata della cui gestione è responsabile;
- apporre il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, anche coattiva, delle entrate;
- disporre i rimborsi;
- provvedere a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al successivo titolo III, capo III;
- esercitare il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 26;
- curare la gestione del contenzioso come disposto dall'art. 27;
- in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verificare e controllare periodicamente l'attività svolta dal gestore in relazione alla sua conformità alle condizioni e modalità stabilite nel disciplinare del servizio.

Nel caso in cui riscontri l'inosservanza di tali condizioni e modalità dovrà procedere a quanto di competenza, dandone immediata comunicazione alla Giunta;

- compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti per la gestione dell'entrata.

4. Le norme organizzative dell'ente individuano il soggetto che sostituisce il funzionario responsabile in caso di sua assenza od impedimento.

5. Per tutte le entrate per la cui riscossione è previsto, da specifiche norme di legge o di regolamento, il ricorso alla riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, i ruoli sono compilati sulla base delle minute predisposte dal responsabile di ciascuna entrata.

6. Nel caso di gestione affidata a terzi, il soggetto gestore deve procedere alla nomina di un soggetto responsabile per ogni entrata affidatagli, prescelto tra persone dotate di adeguati requisiti morali e capacità professionali – previamente individuato in accordo con l'ente – che è tenuto a fornire all'amministrazione ed ai cittadini ogni chiarimento in merito, rispettivamente, alla gestione operativa ed all'applicazione dell'entrata. Sono comunque fatte salve le disposizioni, anche contrattuali, inerenti gli obblighi e le responsabilità del soggetto gestore.

TITOLO II

I RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Art. 5 *Criteri generali*

1. I rapporti tra contribuente ed amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nella gestione operativa delle entrate proprie i rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di semplificazione, trasparenza e pubblicità delle procedure e dei provvedimenti.

2. Non possono essere previsti adempimenti a carico del contribuente la cui scadenza risulti stabilita prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di efficacia della relativa deliberazione se non in casi eccezionali e, comunque, per fattispecie non prevedibili.

3. Al contribuente, se non diversamente disposto, non può essere richiesta la presentazione di documentazione già in possesso del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 6 *Diritto all'informazione*

1. I regolamenti ed i provvedimenti concernenti l'applicazione delle entrate proprie – con particolare riferimento a quelli che determinano le misure delle stesse e le agevolazioni, riduzioni e facilitazioni applicabili, nonché i documenti necessari per adempiere all'obbligo contributivo – sono resi pubblici attraverso la pubblicazione all'albo pretorio, e diffusi con modalità idonee a renderli disponibili al più vasto numero di contribuenti.

2. Gli atti di cui al precedente comma sono rilasciati in copia o consegnati ai contribuenti che li richiedono senza alcuna formalità ed in esenzione di qualsiasi somma dovuta, anche in deroga ad eventuali disposizioni che prevedano pagamenti e rimborsi a qualunque titolo.

3. Gli atti rivolti al contribuente devono necessariamente indicare:

- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b) l'organo o l'ufficio presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

4. Gli atti destinati al contribuente sono motivati in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Art. 7
Diritto di interpello

1. Il contribuente mediante circostanziata istanza scritta ha diritto di interpellare il Comune in ordine all'applicazione delle disposizioni relative alle entrate comunali a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. Alle eventuali istanze concernenti addizionali e compartecipazioni locali a tributi applicati da altri enti, non è dato seguito. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. Il funzionario responsabile provvede a rispondere entro 120 giorni dal ricevimento dell'istanza scritta, con atto da comunicare al richiedente a mezzo posta.

3. La risposta del responsabile del procedimento, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello.

4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.

5. L'ente può promuovere la costituzione in forma associata con altre amministrazioni locali, di un'apposita struttura tecnica che assicuri la piena operatività delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 8
Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale A.R., nonché con le altre modalità di notifica previste dalle disposizioni di legge applicabili, idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

2. Nel caso in cui il contribuente sia presente presso i locali del competente ufficio comunale, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mano del medesimo, da parte di persona addetta al medesimo ufficio avente funzioni di messo notificatore.

Art. 9
Attività di verifica e controllo

1. Il funzionario responsabile è tenuto a verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva, di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici, stabiliti dalle disposizioni applicabili, attraverso attività di riscontro dei dati e di controllo oggettivo sul territorio, improntate a criteri di legittimità ed efficacia. Il coordinamento delle attività e del personale impiegato compete al funzionario responsabile come individuato dal precedente art. 2.

2. Il funzionario responsabile provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente.

3. Nell'ambito delle attività di verifica e controllo il funzionario responsabile può invitare contribuenti ed utenti a fornire chiarimenti, risposte a questionari, ed a produrre atti e documenti a tali fini necessari.

4. La Giunta comunale, tenuto conto delle dotazioni dei servizi interessati – con riferimento alle risorse umane, alle relative professionalità, ed ai mezzi tecnici ed informatici disponibili – può individuare criteri selettivi per indirizzare le attività di verifica e controllo, liquidazione, accertamento per ciascuna entrata.

5. La Giunta comunale, in conformità alla contrattazione negoziale anche di livello decentrato, può stabilire l'attribuzione di compensi incentivanti i dipendenti dei servizi competenti alla gestione delle entrate comunali, da definire sulla base dei risultati ottenuti con l'attività di verifica e controllo. Il compenso incentivante da distribuire al personale operante in ciascun servizio, è determinato in misura percentuale sul gettito effettivamente riscosso, anche per sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio. Le modalità premiali sono concordate all'interno del servizio tenuto conto degli obiettivi fissati dal piano esecutivo di gestione, dei risultati raggiunti e della effettiva partecipazione individuale all'attività di verifica e controllo, nel rispetto delle norme previste nel contratto collettivo nazionale di categoria.

6. Si recepisce il disposto contenuto nella Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 al comma 1091, che recita che: “il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti IMU e TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa. Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale”.

Per le modalità di attuazione si rinvia a specifico Regolamento, da adottarsi a cura della Giunta Comunale.

Art. 10

Accesso agli immobili

1. Nell'ambito dell'attività di verifica inerente le entrate tributarie, possono essere disposti da parte del funzionario responsabile, previa comunicazione scritta al contribuente, controlli oggettivi dei dati afferenti gli immobili, da effettuarsi con le modalità applicative previste per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi di cui all'art. 73 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

2. L'accesso alle abitazioni può avere luogo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 , e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 dei soli giorni feriali. L'accesso nei locali nei quali si svolge un'attività economica dev'essere effettuato durante il normale orario di lavoro, e non può protrarsi per più di 2 giorni lavorativi.

3. Nell'avviso di accesso di cui al secondo comma del citato art. 73, dev'essere indicata la possibilità del contribuente di farsi assistere, durante il medesimo accesso, da un professionista abilitato alla difesa innanzi alle commissioni tributarie.

4. Nel verbale relativo alle operazioni di verifica deve darsi atto, su richiesta del contribuente, delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l'assiste. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste sottoposte alla valutazione del responsabile del tributo. Eventuali atti e provvedimenti conseguenti alle verifiche effettuate, non possono essere emanati prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

5. Nel caso in cui l'accesso sia vietato da disposizioni di legge che tutelano l'immunità od il segreto militare, il responsabile del relativo organismo è tenuto a fornire

apposita dichiarazione sostitutiva in merito ai dati oggetto della rilevazione.

TITOLO III

LA GESTIONE DELLE ENTRATE

CAPO I

CRITERI GENERALI

Art. 11

Gestione integrata

1. La gestione delle entrate proprie è informata a criteri di efficienza, efficacia e di razionale utilizzo delle risorse disponibili. A tali fini è promossa la gestione integrata delle diverse entrate da realizzarsi:

- con modalità che consentano la più puntuale verifica delle posizioni soggettive ed oggettive inerenti l'applicazione di ciascuna entrata;
- attraverso la costituzione ed aggiornamento dinamico di una banca dati integrata delle entrate locali, predisponendo le interconnessioni più idonee fra i diversi uffici comunali;
- con l'individuazione di modalità procedurali, rivolte alla semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

2. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni ed ogni dato richiesti da ciascun funzionario responsabile nell'esercizio delle attività di accertamento dei presupposti applicativi dell'entrata. A tal fine gli uffici competenti, in particolare, in materia di procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini applicativi delle entrate proprie, sono tenuti a darne sistematica comunicazione all'ufficio competente individuato dal Piano esecutivo di Gestione; agli stessi adempimenti sono tenuti i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali. Il funzionario responsabile dell'entrata provvede ad attivare le forme di interconnessione più idonee d'intesa con il responsabile del relativo Ufficio.

3. Per la costituzione ed aggiornamento della banca dati integrata ciascun funzionario responsabile, ovvero il responsabile della medesima banca dati, provvede ad attivare le forme di accesso ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti o documenti da chiunque conoscibili, ritenuti rilevanti a tal fine. L'accesso è in esenzione di spese o diritti ai sensi dell'art. 25 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

4. L'amministrazione provvede a definire un programma rivolto alla costituzione e gestione della banca dati integrata delle entrate proprie per la cui attuazione sono assegnate, nei limiti delle dotazioni e delle disponibilità di bilancio, risorse adeguate.

5. Per la costituzione e gestione della banca dati integrata ciascun funzionario responsabile è autorizzato a trattare ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, qualsiasi singolo dato o complesso di dati proveniente da archivi appartenenti al comune stesso o ad altri enti e soggetti pubblici o privati, acquisiti su qualunque tipo di supporto, anche magnetico, o a mezzo di collegamento telematico, che risultasse utile per la gestione dell'entrata.

Art. 12 *Forme di gestione*

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate è rivolta al conseguimento dei più alti livelli di efficienza, funzionalità, e collaborazione con i cittadini. L'amministrazione promuove la gestione unitaria delle diverse entrate proprie anche attraverso, ove possibile, l'individuazione di un unico soggetto gestore.

2. La gestione diretta è effettuata tenuto conto della struttura organizzativa del competente Servizio, avuto riguardo alle sue dotazioni in termini di risorse umane e strumentali. L'assunzione, o la riassunzione, in forma diretta della gestione di un entrata è deliberata dal Consiglio comunale nel rispetto di quanto indicato dal successivo comma 4. Le attività di supporto esterne alla struttura organizzativa dell'ente in caso di gestione diretta, possono essere affidate a cooperative di servizio o di produzione e lavoro il cui atto costitutivo contempli tra l'oggetto sociale espressamente dette attività.

3. Le attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate proprie possono essere gestite, anche disgiuntamente, nelle seguenti forme, ove non si provveda in forma diretta:

- a) per l'accertamento delle entrate di natura tributaria, nelle forme associate con altri enti locali, previste dagli artt. 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata previste dall'art. 113, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i cui soci siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero siano già costituite alla data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2000, n. 289;
- d) affidamento ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della medesima concessione;
- e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed al D.M. 18 settembre 2000, n. 289.

4. La scelta della forma di gestione dev'essere effettuata nel regolamento afferente ciascuna entrata, sulla base di apposita relazione del funzionario responsabile contenente una dettagliata analisi tecnico-funzionale riferita ad ogni attività, configurandone la forma organizzativa ottimale ed i relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi, determinati con riferimento a previsioni inerenti esclusivamente gli importi effettivamente riscossi; devono, altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati alla forma di gestione prescelta.

5. Nel caso sia disposto l'affidamento della gestione secondo una delle forme indicate nelle lettere c), d), ed e) del precedente comma 3, il soggetto gestore dev'essere individuato mediante lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica effettuate in conformità alla vigente disciplina in tema di appalti pubblici.

6. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato, per una sola volta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, commi 1 e 2 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel solo caso in cui ciò corrisponda all'interesse dell'ente, adeguatamente comprovato, e purché sia effettuato a condizioni economiche ed organizzative più favorevoli per l'amministrazione.

CAPO II MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 13

Versamento spontaneo

1. La determinazione delle modalità di pagamento degli importi dovuti da ciascun contribuente è improntata secondo il criterio di determinare il minor aggravio procedurale ed economico al contribuente.

2. La riscossione spontanea delle entrate proprie è effettuata secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei mezzi di pagamento e dei punti di incasso, e la sollecita trasmissione all'ente dei dati inerenti il versamento, senza comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; nel caso di gestione della riscossione affidata a terzi, l'ente promuove la definizione di tali forme d'intesa con il medesimo soggetto. A tali fini la Giunta può stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, apposite convenzioni con soggetti, organizzazioni od enti, anche di livello nazionale, fermo restando quanto previsto per l'individuazione del soggetto affidatario della riscossione, al quale dev'essere comunque unitariamente ricondotta la gestione di detta fase.

3. Le somme dovute per le entrate proprie possono essere pagate mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nel conto corrente postale intestato al Comune di Sennori- Servizio di tesoreria;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari attivate tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d) mediante assegno bancario, fermo restando che ove risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere comunale. La relativa convenzione deve essere previamente approvata dal Comune;
- f) presso gli sportelli del concessionario della riscossione, ovvero mediante le altre modalità con lo stesso previamente concordate od espressamente previste dalla legge per le entrate riscosse dal medesimo soggetto.
- g) mediante modello F24 per i tributi e nelle modalità previamente concordate in convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

4. Per gli importi versati con le modalità di cui alla lett. c) del precedente comma, il pagamento si considera effettuato nei termini stabiliti indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza.

5. La riscossione di particolari entrate entro importi predefiniti può essere effettuata dal Servizio Economato o da altri agenti contabili ove ciò sia specificatamente previsto da disposizioni di legge o regolamentari.

6. Le somme dovute dal contribuente, nel corso di ciascun esercizio finanziario, per importi predefinibili in base ad elementi oggettivi previamente conosciuti dall'amministrazione, sono comunicati al medesimo contribuente con unico avviso di pagamento.

7. Le entrate proprie oggetto dell'avviso unico di pagamento di cui al precedente comma, sono definite annualmente dalla Giunta, tenuto conto delle modalità di gestione delle medesime, avuto particolare riguardo al loro grado di efficienza, efficacia ed integrabilità.

Art. 14 ***Riscossione coattiva***

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente dall'ente o affidata agli altri soggetti indicati nel precedente art. 12, comma 3.

2. Per le entrate patrimoniali il credito può essere recuperato mediante ricorso al giudice ordinario nel caso in cui il funzionario responsabile ne dia idonea motivazione in ordine all'opportunità, alla legittimità ed alla convenienza economica.

3. Il funzionario responsabile provvede:

- alla firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate non tributarie ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
- per le entrate per le quali si provveda alla riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, alle attività necessarie alla riscossione. I ruoli sono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate, e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

4. Sul titolo esecutivo dev'essere riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

5. Le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento. In relazione a somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione il funzionario responsabile può disporre l'inizio delle procedure, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge applicabili, lo stesso giorno della notifica dei medesimi atti.

6. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di 10,33 euro complessive.

Art. 15 ***Cessione dei crediti***

1. Dopo aver esperito le procedure ordinarie previste per il pagamento per i crediti liquidi ed esigibili aventi natura non tributaria, al fine di conseguirne celermente l'incasso può essere proceduto alla loro cessione, a titolo definitivo, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità, abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara, secondo quanto stabilito dall'art. 8 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge n. 140/ 1997. Il prezzo base di gara è determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e delle loro effettive possibilità di realizzazione.

2. I crediti inesigibili o di difficile riscossione di cui al precedente comma, sono individuati su proposta del funzionario responsabile, previa verifica del responsabile del servizio finanziario, e su conforme parere dell'organo di revisione.

3. I crediti aventi natura tributaria – compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità – possono essere ceduti a titolo oneroso a soggetti terzi prescelti attraverso procedure di evidenza pubblica. I crediti oggetto della cessione sono individuati dal funzionario responsabile in base a criteri prestabiliti dalla Giunta comunale.

4. La cessione dei crediti di cui al precedente comma è effettuata a titolo definitivo

in applicazione dell'art. 76 della legge 21 novembre 2000, n. 342. L'ente locale è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione, ma non risponde dell'eventuale insolvenza dei debitori.

5. La cessione dei crediti di cui al precedente comma 3 è effettuata secondo condizioni che tengano conto della natura dei medesimi crediti, e delle loro effettive possibilità di realizzazione.

Art. 16

Rateazione del pagamento

1. Al contribuente possono essere concesse, previa presentazione di specifica domanda prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateazioni mensili dei versamenti nel numero massimo di 18 rate mensili, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- importo superiore a 500,00 euro;
- applicazione degli interessi nella misura del tasso legale;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

2. Nel caso in cui l'importo del quale il contribuente richiede la rateazione sia superiore a euro 1.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria di primaria istituzione a livello nazionale, per una cifra corrispondente all'importo totale comprensivo degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva. Il funzionario responsabile provvede alla verifica presso il concessionario della riscossione – o gli eventuali soggetti diversi di cui al precedente art. 14, primo comma – del mancato inizio della procedura esecutiva.

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo iscritto a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione, previa detrazione dell'importo eventualmente già pagato. Nel caso sia stata prestata la garanzia fidejussoria di cui al precedente comma 2, questa dovrà prevedere:

- a) aspressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) la sua operatività, senza riserva alcuna, entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dal Comune creditore;

E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni di singole rate o importi già rateizzati e parzialmente pagati.

Art. 17

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine stabilito da ciascuna legge d'imposta, determinato dalla data del pagamento ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o contenda il diritto medesimo.

2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile notifica il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego della medesima istanza.

4. Nei termini di prescrizione disposti dalle vigenti disposizioni di legge, il funzionario responsabile può disporre il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune competente a riscuotere l'entrata, la somma può essere allo stesso direttamente riversata.

CAPO III ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 18 *Oggetto dell'adesione*

1. Con l'accertamento con adesione è definito un atto di imposizione caratterizzato dall'adesione del contribuente alla quantificazione dell'imponibile da parte del Comune, in conformità all'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, e prevedendo fattispecie riduttive delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'art. 3, comma 133, lett. 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile:

a) per le entrate tributarie, ed in particolare:

- l'imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni;
- l'imposta comunale sulla pubblicità, di cui al capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
- tassa sui rifiuti solidi urbani, di cui del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

3. L'accertamento con adesione può essere applicato:

- a) nel caso in cui la quantificazione dell'obbligazione tributaria o non tributaria risulti di incerta determinazione in relazione a fatti, dati od elementi oggettivi non dipendenti direttamente da atti od omissioni attribuibili al contribuente;
- b) per le entrate tributarie, nei casi di mancato pagamento del tributo, omessa presentazione della denuncia, errori od omissioni incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, per i quali risultino scaduti i relativi termini per l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

4. La sussistenza dei fatti, dati od elementi oggettivi di cui alla lett. a) del precedente comma, è accertata dal funzionario responsabile e dallo stesso indicata nell'atto di adesione. Lo stesso funzionario procede alla determinazione del valore imponibile sulla base di un'apposita relazione allegata all'atto di adesione, definita d'intesa con l'ufficio funzionalmente competente per gli aspetti tecnici relativi alla natura dell'entrata di cui trattasi, ovvero con l'ufficio competente alla gestione del servizio per il quale è riscossa.

5. Per le fattispecie indicate alla lett. b) del precedente terzo comma, il tributo dovuto è determinato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili senza il beneficio di ulteriori agevolazioni o riduzioni, mentre il contraddittorio di cui all'art. 21 è limitato alla definizione della sanzione entro le misure indicate dal primo comma del successivo art. 25.

6. Per gli accertamenti avviati su iniziativa del contribuente sono applicabili, per entrambi le fattispecie di cui al precedente secondo comma, le riduzioni delle sanzioni nelle misure più favorevoli allo stesso soggetto previste dal secondo comma dell'art. 25.

7. L'accertamento con adesione non può essere applicato nei confronti del contribuente che, nel corso dei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, o in dipendenza di adesione all'accertamento.

8. Il procedimento di definizione si avvia per iniziativa diretta dell'ufficio comunale oppure per iniziativa del contribuente.

Art. 19

Iniziativa diretta dell'ufficio comunale

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo sostanziale ed incentivare gli adempimenti tardivi dei contribuenti, il Funzionario Responsabile di ciascuna entrata individua le categorie di fattispecie imponibili che, sussistendo le condizioni di cui al precedente art. 18, possono essere oggetto di applicazione dell'istituto su iniziativa diretta dell'ufficio comunale.

2. Per le fattispecie di cui al precedente comma, l'ufficio comunale invia al contribuente a mezzo raccomandata A.R. o con altro mezzo ritenuto idoneo in base alla vigente normativa, un invito a comparire contenente:

- a) l'oggetto dell'accertamento, ovvero la fattispecie fondante l'obbligazione tributaria o non tributaria;
- b) il giorno ed il luogo fissati per la comparizione del contribuente innanzi al medesimo ufficio;
- c) un'indicazione sintetica degli elementi in possesso dell'ufficio ai fini dell'accertamento.

3. L'iniziativa dell'ufficio è preclusa a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento o di liquidazione dei quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Art. 20

Iniziativa del contribuente

1. Il contribuente può avviare il procedimento con la presentazione di apposita istanza al Comune:

- a) in caso di accessi, ispezioni o verifiche in corso o già terminate, purché non sussistano atti impositivi già notificati o dei quali, comunque, il contribuente ne ha avuto formale conoscenza. In tal caso il Comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile definizione entro un termine non superiore a 90 giorni dall'invio dell'istanza, fatta salva la verifica delle condizioni di cui al precedente art. 18 per l'applicazione dell'istituto;
- b) in presenza di atti impositivi notificati – o dei quali, comunque, il contribuente ne ha avuto formale conoscenza – per i quali risulti ancora possibile ricorrere presso la competente commissione provinciale. In tal caso il Comune invita il contribuente a presentarsi per la possibile adesione al proprio atto, fatta salva la successiva verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 18 per l'applicazione dell'istituto;

2. L'avvio del procedimento da parte del contribuente avviene con la presentazione tramite: raccomandata A.R., consegna a mano al protocollo dell'Ente od altro mezzo idoneo in base alla vigente normativa, di un apposita istanza in carta libera, indicante i dati identificativi ed il recapito, anche telefonico, dello stesso contribuente, nonché l'oggetto della possibile adesione.

3. L'iniziativa del contribuente è preclusa qualora il Comune abbia già invitato il medesimo contribuente a concordare per la fattispecie in questione, con esito negativo ovvero senza alcuna risposta entro 90 giorni dall'invio dell'avviso.

4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere sia i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo, sia quelli inerenti il pagamento del tributo o dell'entrata extra-tributaria, per un periodo di 90 giorni dalla stessa data di presentazione. L'impugnazione dell'atto impositivo comporta rinuncia all'istanza di definizione.

Art. 21

Contraddittorio con il contribuente

1. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente o suo procuratore, ed il funzionario responsabile. Il contraddittorio verte sulla definizione di quanto oggetto dell'invito a comparire ovvero dell'istanza del contribuente.

2. In via preliminare il funzionario responsabile procede, ove già non provveduto, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al precedente art. 18 per l'applicazione dell'istituto dei cui esiti ne informa prontamente la controparte, sospendendo eventualmente la procedura in caso di esito negativo.

3. La definizione del valore imponibile per le fattispecie di cui alla lett. a) del terzo comma dell'art. 18, è subordinata alla preventiva acquisizione della relazione prevista dal comma 4 dello stesso articolo.

Art. 22

Atto di adesione

1. Nel caso in cui il contribuente ed il Comune pervengano ad un accordo su quanto oggetto del contraddittorio è redatto, a cura del funzionario responsabile, un apposito atto di adesione in duplice esemplare, sottoscritto da entrambe le parti.

2. L'atto di adesione deve contenere:

- l'indicazione degli elementi e della motivazione sulle quali si fonda, ed in particolare la dimostrata sussistenza delle condizioni per la sua applicazione di cui al precedente art. 18, nonché l'importo dichiarato dal contribuente, proposto dal Comune in base alla relazione di cui al comma successivo ove acquisita, e definito in contraddittorio;
- la liquidazione del tributo o dell'entrata non tributaria dovuta, con i relativi interessi e le sanzioni applicate;
- i termini e le modalità per effettuare i versamenti previsti.

Art. 23

Versamento dell'importo definito

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo precedente, direttamente alla tesoreria dell'ente, tramite il concessionario del servizio di riscossione o nelle altre forme indicate dal Comune nell'atto di adesione.

2. L'accertamento con adesione si perfeziona con il versamento di quanto definito entro il termine di cui sopra. Entro dieci giorni dalla data di versamento il contribuente è tenuto a trasmettere all'ufficio comunale la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito della presentazione della suddetta quietanza l'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di adesione.

3. Nel caso di mancato pagamento entro il termine stabilito l'accordo si considera inesistente. Il contribuente potrà presentare ricorso avverso l'atto impositivo qualora non sia decorso il termine previsto dalla legge.

Art. 24
Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto oggetto del procedimento di accertamento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.

2. È ammessa l'ulteriore attività accertatrice nel solo caso in cui il Comune venga a conoscenza di nuovi e sconosciuti elementi afferenti l'oggetto dell'adesione, oggettivamente non conoscibili alla data di sottoscrizione dell'atto di cui all'art. 22, che comportano l'accertamento di un maggior imponibile superiore ad un quinto dell'importo già definito.

Art. 25
Sanzioni

1. A seguito della definizione le sanzioni per le violazioni concernenti l'oggetto dell'accertamento si applicano nella misura prevista dalla legge.

CAPO IV TUTELA DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 26 *Autotutela*

1. I provvedimenti concernenti le entrate proprie dei quali sia riscontrata l'illegittimità od erroneità, totale o parziale, possono essere annullati in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, dal funzionario responsabile nell'esercizio del potere di autotutela, anche senza istanza di parte. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi di:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione per la medesima fattispecie impositiva;
- e) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.

2. Il funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, può altresì procedere:

- alla rettifica di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza dell'amministrazione, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni che hanno dato luogo all'emanazione del medesimo atto;
- alla sospensione degli effetti dei provvedimenti che appaiono manifestamente illegittimi od infondati.

3. Non è consentito l'annullamento o la rettifica d'ufficio per motivi per i quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune. L'annullamento del provvedimento in pendenza di giudizio è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia, del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ed in relazione all'ammontare dell'importo contestato posto a confronto con quello delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Nel caso in cui emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile può annullare, in tutto o per la sola parte contestata, il provvedimento nell'esercizio del potere di autotutela, dandone comunicazione al contribuente.

Art. 27 *Tutela giudiziaria*

1. Per la difesa in giudizio delle proprie ragioni relative a controversie inerenti la gestione delle entrate proprie, l'ente si avvale del del funzionario responsabile, e in aggiunta od in via sostitutiva, di uno o più professionisti all'uopo incaricati a seconda delle fattispecie ed in rapporto al grado di giudizio. Per le entrate tributarie l'ente può stipulare, in via preventiva, una convenzione con uno o più professionisti, nel rispetto dei tariffari minimi di legge. La predisposizione dell'atto di conferimento dell'incarico, la preparazione e trasmissione del fascicolo relativo alla causa, competono al funzionario responsabile dell'entrata. Il funzionario responsabile è comunque tenuto a seguire tutte le fasi del procedimento contenzioso, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

2. Nel caso di gestione affidata a soggetti esterni di cui al precedente art. 12, c. 3, anche la tutela giudiziaria è seguita dal medesimo soggetto gestore.

3. Per l'attività contenziosa di cui al primo comma spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'ente, costituirsi in giudizio per ogni grado della controversia e proporre appello. Con lo stesso atto di autorizzazione il il funzionario responsabile può essere delegato a firmare gli atti derivanti dallo svolgimento delle predette attività e, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, a sostituirlo per la partecipazione alle udienze, presso l'organo adito, in rappresentanza dell'ente.

CAPO V DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 28

Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo, o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.

2. La dichiarazione deve essere redatta su apposito modello previsto per legge o predisposto dal Comune. La dichiarazione è considerata valida, anche se non redatta sul modello prescritto, qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del contribuente e del soggetto dichiarante, per l'individuazione e la determinazione dell'oggetto imponibile, per la determinazione della data di decorrenza o di cessazione dell'obbligazione tributaria e per la determinazione dell'ammontare del tributo dovuto.

3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti.

4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, al momento della regolarizzazione.

5. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di somme risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della medesima dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale, o con adeguati mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 29

Estinzione per compensazione

1. L'importo dovuto dal contribuente può essere estinto, totalmente o parzialmente, con eventuali crediti liquidi ed esigibili che lo stesso risulti avere nei confronti dell'ente.

2. L'estinzione per compensazione è disposta dal responsabile del servizio finanziario e contabile, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, nella quale sia indicato l'importo, la natura dell'entrata ed ogni altro dato necessario per l'individuazione degli importi da compensare.

3. Il responsabile del servizio finanziario e contabile rende noto al contribuente l'esito dell'istanza, entro 30 giorni dalla presentazione, con atto da inviare al richiedente a mezzo posta, raccomandata A.R. Nel caso in cui la risposta scritta non pervenga al contribuente entro il predetto termine, deve intendersi che la compensazione non sia stata accordata.

Art. 30

Determinazione degli interessi per i crediti tributari

1. Gli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi comunali sono dovuti nelle stesse misure previste per le imposte erariali, anche relativamente ai periodi d'imposta ed ai rapporti tributari precedenti a quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio 1999, n. 133.

2. La misura di cui al precedente comma si applica ai provvedimenti emessi successivamente all'adozione del presente regolamento, nonché a quelli non definitivi alla medesima data, nel caso in cui l'importo dovuto per interessi sia superiore a euro 10,33.

Art. 31

Limiti di esenzione per versamenti e rimborso per le entrate tributarie

1. Il contribuente è esonerato dall'effettuare pagamenti per le entrate tributarie qualora l'importo complessivamente dovuto per ciascun periodo d'imposta risulti non superiore a euro 10,33. Non si provvede altresì al rimborso di somme relative a tributi, o quote di essi, riconosciuto come non dovuto, se d'importo non superiore a euro 10,33. Il predetto limite di esenzione si intende comprensivo delle sanzioni, degli interessi e di ogni altro accessorio gravante sul tributo.

2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo l'ufficio comunale non dà luogo ai relativi adempimenti, non procedendo alla notificazione di avvisi di accertamento, alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 32

Liquidazione ed accertamento delle entrate non tributarie

1. La contestazione del mancato o tardivo pagamento di somme non aventi natura tributaria, è effettuata con atto scritto nel quale sono indicati tutti gli elementi necessari ai fini della precisa individuazione del destinatario, del debito originario, degli interessi, delle eventuali sanzioni o penalità, nonché l'eventuale ulteriore termine assegnato per adempiere.

2. Gli atti di cui al precedente comma sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o in alternativa, tramite il servizio postale, nelle forme di legge. Le spese di notifica e postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti, nelle misure indicate dal D.M. 8 gennaio 2001.